



## COMUNE DI LEVERANO

Provincia di Lecce

*Settore Assetto Territorio – Urbanistica – Edilizia –*

prot. n. 22464 del 21/12/2021

Alla cortese attenzione della Provincia di Lecce  
Servizio Tutela e Valorizzazione Ambientale  
Ufficio Gestione Valutazioni Ambientali  
Dott. Giorgio Piccinno  
PEC: ambiente@cert.provincia.le.it

### OGGETTO:

D.Lgs. n. 152/ 2006 e ss.mm.ii. - Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) ai sensi dell'art.27 bis del D.Lgs. n. 152/ 2006 relativo al "Progetto per la costruzione ed esercizio di un impianto "terra-voltaico" avente potenza in immissione pari a 7,5 MW e potenza moduli pari a 9,369 MWp e delle infrastrutture e opere connesse e indispensabili al collegamento alla rete elettrica, denominato "Archi-Bis", ubicato in Comune di Leverano (LE), contrada Canisi".

Proponente: PV-INVEST ITALIA S.r.l. (C.F./P. VA 03047190214) - Via Sant'Osvaldo n. 67 - Bolzano.

Indizione di Conferenza di Servizi istruttoria VIA ex art.14 co.1 e 14bis della L.241/1990 e ss.mm.ii e dell'art. 15 della L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii.

Determinazione del Comune di Leverano

In relazione al progetto di fotovoltaico in oggetto, il Comune di Leverano - Ufficio Urbanistica, esprime **dissenso alla realizzazione dell'opera**, considerando **l'intervento**

**totalmente incompatibile con i vincoli derivanti dalla vigente normativa regionale**, in particolare in riferimento alle aree non idonee all'installazione di specifiche tipologie di impianto FER, ai sensi del Regolamento regionale 30 dicembre 2010, n. 24 "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili in Puglia".

L'opera in progetto, infatti, è classificata nel Regolamento regionale 30 dicembre 2010, n. 24 (Allegato 2 – Classificazione delle tipologie di impianti ai fini dell'individuazione dell'inidoneità) come F.7, "Impianto con moduli ubicati al suolo di potenza  $\geq 200$  kW"; tale tipologia rientra tra quelle definite non compatibili con l'area edificabile urbana + buffer di 1 Km.

I confini dell'area edificabile urbana, base sulla quale poi definire l'area buffer di larghezza pari ad 1 km, sono quelli definiti dallo strumento urbanistico vigente che, nel caso di Leverano, corrisponde al PRG approvato con DGR 690/2004; tali confini, così come la conseguente area buffer di 1 km, sono riportati nella allegata **Tavola 1**, che mostra come l'intervento in progetto ricada, pressoché nella sua totalità, in area non compatibile con impianti di categoria F.7 (impianti ubicati al suolo di potenza  $\geq 200$  kW).

Un **secondo motivo di dissenso è quello relativo agli impatti paesaggistici dell'opera in progetto**; come è ben noto il progetto "Archi-bis" si pone in aderenza alla strada SP115LE, classificata come strada a valenza paesaggistica dal PPTR, circostanza che già impone di valutare con particolare attenzione le proposte di trasformazione territoriale che riguardino le sue strette adiacenze; quello che però rileva ancor più è che l'area di insidenza della proposta progettuale si pone in sovrapposizione ad uno dei beni del "Patrimonio di Comunità" segnalati dalla comunità nel corso del processo partecipativo per la redazione del nuovo PUG, precisamente nel bene **"Sistema agro-ecologico dei filari di cipressi ed agrumeti sulla via per Nardò"** che viene in effetti a definire l'unità di paesaggio in cui esso si situa.

In particolare, la definizione del bene viene ad essere specificata nell'omonima scheda dell'[Atlante del Patrimonio di Comunità](#) (approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 87 del 20/07/2020), che ne definisce le caratteristiche percettive come segue:

*"Si tratta di uno dei tratti del territorio rurale maggiormente caratterizzato dal punto di vista visivo, considerato che gli alberi di cipresso, in un territorio pianeggiante, rappresentano un rilevante fulcro prospettico, che guida l'occhio nell'esplorazione del contesto agro-paesaggistico.*

*Il territorio rurale che circonda il tratto leveranese della SP 115 presenta un sistema colturale molto caratterizzato, basato sulla presenza di agrumeti circondati da filari di cipresso con funzione di frangivento, che circondano gli appezzamenti e fiancheggiano la strada provinciale. La presenza di una pianta fortemente nettarifera, come gli agrumi, consente una discreta produzione di miele, con arnie site in prossimità della Masseria Arche."*

Da rilevare anche che l'intervento proposto si situa in immediata vicinanza di altri beni

individuati nell'Atlante del Patrimonio di Comunità e, precisamente, quelli rappresentati nelle schede di seguito elencate:

- *Vora delle Arche ed aree umide limitrofe*
- *Zona 'Arche' - campagna e percorsi*
- *Cappella Madonna delle Arche*
- *Linea di faglia con vegetazione arborea (peri, olivi, fichi) e grandi massi*

In ragione del forte e definito interesse pubblico, espresso nei documenti sopra indicati ed approvati dalla Giunta Comunale, l'area adiacente alla SP115LE è stata identificata come di particolare valore paesaggistico all'interno del territorio comunale e dunque meritevole di specifica tutela, tanto da essere stata riportata nelle prime tavole del DPP (Carta delle risorse paesaggistico-ambientali) per il nuovo PUG in redazione; stralcio di dette tavole, con l'indicazione dell'area di sedime del progetto di fotovoltaico in esame, è stata riportata nell'allegata **Tavola 2**, che evidenzia come il progetto si porrebbe per intero all'interno della fascia di rispetto di quest'area di particolare pregio ambientale.

È da rilevare inoltre, che il progetto di fotovoltaico qui in valutazione si pone in parziale sovrapposizione ad uno degli hotspot di biodiversità identificati per il territorio comunale, individuato sulla base delle segnalazioni di presenza di specie animali e vegetali derivate dal [GBIF - Global Biodiversity Information Facility](#), che testimonia la presenza, in stretta adiacenza all'area in cui il progetto verrebbe realizzato, di specie tutt'altro che banali, come rospi smeraldini (*Bufo balearicus*), rane verdi (complesso *Pelophylax lessonae* e relativi klepton), natrice dal collare barrata (*Natrix helvetica*), gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*), cappellaccia (*Galerida cristata*), ballerina gialla (*Motacilla cinerea*), averla minore (*Lanius minor*), pigliamosche (*Muscicapa striata*), poiana codabianca (*Buteo rufinus*), oltre ad un lungo elenco di libellule, tutte specie la cui presenza è connessa alla vicina Vora delle Arche e che non sono ad ora state segnalate in altre parti del territorio comunale, come evidenziato nella **Tavola 3**, che riporta la posizione del progetto rispetto ad un indice normalizzato di biodiversità relativa ricavato dalla sovrapposizione degli areali di specie significative rilevate sul territorio comunale.

È evidente, sia **sulla base dell'importanza paesaggistica che sulla base dell'importanza per la biodiversità che in aree così caratterizzate sarebbero comunque accettabili solo impianti di potenza < 200 kW, posti a servizio di aziende agricole con utenze elettriche già esistenti.**

Un **terzo motivo di dissenso** è quello relativo alla struttura di progetto proposta, che **non può assolutamente essere considerata come agrovoltico**, in relazione al suo posizionarsi al suolo in ambito rurale.

Come è ben noto nel PPTR, all'interno dell'**Elaborato 4.1**, il tema delle energie rinnovabili

viene affrontato in uno specifico punto:

## **10 Garantire la qualità territoriale e paesaggistica nello sviluppo delle energie rinnovabili**

con i commi

*10.2 Rendere coerente lo sviluppo delle energie rinnovabili sul territorio con la qualità e l'identità dei diversi paesaggi della Puglia;*

*10.4 Garantire alti standard di qualità territoriale e paesaggistica per le diverse tipologie degli impianti di energie rinnovabili;*

*10.5 Promuovere il passaggio dai “campi alle officine”: favorire la concentrazione delle nuove centrali di produzione di energia da fonti rinnovabili in aree produttive o prossime ad esse e lungo le grandi infrastrutture;*

nei quali si afferma come “La concentrazione di impianti nelle piattaforme industriali da un lato riduce gli impatti sul paesaggio e previene il dilagare ulteriore di impianti sul territorio, dall'altro evita problemi di sovrastrutturazione della rete e degli allacci, utilizzando le centrali di trasformazione già presenti nelle aree produttive.

*Il piano infine orienta le azioni ed i progetti verso politiche dell'autoconsumo, rivolte ai Comuni e ai singoli utenti.”*

Inoltre, nell'**Elaborato 5 – Sezione C2** viene riportato:

### **“Direttive**

*Gli Enti e i soggetti pubblici, nei piani e nei programmi di competenza, nonché i soggetti privati nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale:*

*-- approfondiscono il livello di conoscenza delle componenti della Rete ecologica della biodiversità e ne definiscono specificazioni progettuali e normative al fine della sua implementazione;*

*-- evitano trasformazioni che compromettano la funzionalità della rete ecologica;*

*-- riconoscono e perimetrano nei propri strumenti di pianificazione, i paesaggi rurali caratterizzanti e individuano gli elementi costitutivi al fine di tutelarne l'integrità, con particolare riferimento alle opere di rilevante trasformazione territoriale, quali i fotovoltaici al suolo che occupano grandi superfici;*

*-- impediscono le trasformazioni territoriali (nuovi insediamenti residenziali turistici e produttivi, nuove infrastrutture, rimboschimenti, impianti tecnologici e di produzione energetica) che alterino o compromettano le componenti e le relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche ed ecologiche che caratterizzano la struttura delle figure*

*territoriali;”.*

Il PPTR si spinge anche oltre, nell’**Elaborato 4.4 Le Linee guida**, in particolare negli **Indirizzi**, da cui si riporta:

*“ Le linee guida in oggetto assumono un duplice ruolo nella costruzione del nuovo paesaggio energetico.*

- *stabiliscono i criteri per la definizione delle aree idonee e delle aree sensibili alla localizzazione di nuovi impianti di produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili*
- *costituiscono una guida alla progettazione di nuovi impianti definendo regole e principi di progettazione per un corretto inserimento paesistico degli impianti*

***E’ vietata la localizzazione di impianti fotovoltaici in aree agricole su suolo***

***E’ consentita la localizzazione di impianti fotovoltaici per autoconsumo sulla copertura delle serre agricole.”***

Il concetto viene ulteriormente specificato nelle **Linee guida sulla progettazione e localizzazione degli impianti energetici da fonti rinnovabili**, dove viene indicato:

*“Le principali criticità che impianti fotovoltaici di grossa taglia generano sul paesaggio individuate nel PPTR sono legate:*

- *alle dimensioni delle superfici impiegate;*
- *alla loro ubicazione non coerente con gli elementi strutturanti del paesaggio in cui si inseriscono;*
- ***alla detrazione di suolo alla coltivazione agricola.***

*Oltre alle criticità di natura percettiva, la costruzione di un impianto comporta delle modifiche e delle trasformazioni del territorio in cui si inserisce che, se non controllate con un progetto sensibile alle condizioni espresse dal territorio stesso, danneggia in modo irreversibile il paesaggio.”*

Quanto affermato nel PPTR trova poi eco nel **D.G.R. n. 2122 del 23/10/2012** - **“Indirizzi applicativi per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale. regolamentazione degli aspetti tecnici e di dettaglio”**, dove è riportato:

*“nelle schede d'ambito del PPTR è necessario verificare che il cumulo prodotto dagli impianti presenti nella unità di analisi non interferisca con le regole di riproducibilità delle stesse invarianti (come enunciate nella Sezione B delle Schede degli Ambiti Paesaggistici del PPTR,*

*Interpretazione identitaria e statutaria).*

*Le invarianti strutturali definiscono i caratteri e indicano le regole che costituiscono l'identità di lunga durata dei luoghi e dei loro paesaggi come percepiti dalle comunità locali.*

*L'ambito di paesaggio è costituito da figure territoriali complesse le cui regole costitutive sono l'esito di processi di lunga durata fra insediamento umano e ambiente, persistenti attraverso rotture e cambiamenti storici.*

*La definizione delle regole generative delle figure territoriali e delle relative invarianti consente di **definire le condizioni per la loro riproducibilità a fronte di trasformazioni territoriali, al fine di non comprometterne l'identità e anzi di rafforzarla.***

*Queste regole diventano parti costituenti degli **obiettivi di qualità paesaggistica** che il piano persegue nella sua strategia di **conservazione e qualificazione del paesaggio.**"*

Tutto ciò premesso, è evidente che in ambito agricolo potranno essere considerati positivamente, a prescindere da interferenze specifiche come quelle riportate nei primi due elementi di dissenso, unicamente interventi correttamente localizzati, ovvero posti al di fuori di ambiti di rilevante valore paesaggistico, caratterizzati da particolari valenze ambientali, naturalistiche e storico culturali, o da contesti rurali di particolare valore testimoniale, nonché pienamente integrati nel contesto agricolo e dunque rispondenti pienamente alla definizione di "**agrovoltaico**".

In tal senso, alla luce di quanto riportato nella **Legge 24 marzo 2012 n. 27**, così come modificata dalla **Legge 29 luglio 2021, n. 108**, ovvero:

*"1 -quater . Il comma 1 non si applica agli impianti agrovoltaici che adottino soluzioni integrative innovative con montaggio dei moduli elevati da terra, anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi, comunque in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale, anche consentendo l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione.*

*1 -quinquies . L'accesso agli incentivi per gli impianti di cui al comma 1 -quater è inoltre subordinato alla contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio che consentano di verificare l'impatto sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate.*

*1 -sexies . Qualora dall'attività di verifica e controllo risulti la violazione delle condizioni di cui al comma 1 -quater , cessano i benefici fruiti.",*

risulta evidente come un impianto agrovoltaico, per risultare tale e dunque, in base alle norme del PPTR precedentemente citate, ammissibile in zona agricola, debba rispettare delle condizioni minime, quali il **montaggio dei moduli in elevazione da terra** (o, in

alternativa, di **moduli montati verticalmente con adeguato spazio tra le stringhe**, di modo da consentire il passaggio delle macchine agricole necessarie alla coltura del fondo), nonché prevedere una continuità delle attività agricole.

Sulla base della letteratura internazionale in tema di agrovoltaico, inoltre, la percentuale di terreno non coltivabile, perché sotto copertura dei moduli con altezza inferiore a 2,1 m, deve essere limitata entro il 15% della superficie di insidenza dell'impianto stesso<sup>1</sup>, una percentuale che invece si inverte nel progetto di fotovoltaico qui in esame, dove l'area non più coltivabile assomma a circa 80% dell'area totale recintata per l'impianto.

Non è ammissibile, inoltre, considerare un progetto di "agricoltura sperimentale", sempre alla luce della prevista continuità delle attività agricole come indicato nella Legge 24 marzo 2012 n. 27, poiché questo, essendo per l'appunto sperimentale, potrebbe evidentemente fallire (vista anche la prevista coltura, in asciutto, di specie vegetali per lo più non rinvenibili né nella flora spontanea dell'area di intervento, né in coltura agraria) in assenza, tra l'altro, di un qualsivoglia piano di monitoraggio che definisca il raggiungimento degli obiettivi di produzione agricola (LER) ed il mantenimento delle corrette condizioni pedo-agronomiche del suolo, sempre come previsto nella Legge 24/2012.

Concludendo, per tutte le ragioni sopra elencate, che comprendono valutazioni normative di inammissibilità assoluta (posizionamento in aree non idonee ad impianti FER tipizzati come F.7), valutazioni di inammissibilità assoluta legate al valore intrinseco, paesaggistico ed ecologico, delle aree in cui il progetto si situa, nonché valutazioni di inadeguatezza tecnico-progettuale per un impianto che, posizionandosi in area agricola, alla luce dei disposti del PPTR, dovrebbe corrispondere invece alla definizione di agrovoltaico, così come riportata nella Legge 24/2012 e conformemente alla letteratura internazionale in merito, il Comune di Leverano, tramite il settore Urbanistica e Pianificazione del Territorio, competente in materia, esprime dissenso alla realizzazione del progetto di fotovoltaico in epigrafe.

Leverano, lì 18/12/2021

Il Dirigente del Settore Urbanistica

Ing. Antonio Miraglia

---

<sup>1</sup> Si veda in proposito il documento compreso tra le osservazioni al progetto inviate dall'Associazione Legambiente di Leverano e della Terra d'Arneo, dal titolo "*Elementi di valutazione per i progetti di agrovoltaico*", a firma del Dott. For. Valentino Traversa